

DOMINUS E ANIMALI DOMESTICI: UN RAPPORTO POTESTATIVO

DOMINUS Y ANIMALES DOMÉSTICOS: UNA RELACIÓN DE PODER

DOMINUS AND DOMESTIC ANIMALS: A POWER RELATIONSHIP

Stefania Romeo

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia)

ORCID ID: 0000-0001-8104-1899

Ricevuto: giugno 2025

Accettato: luglio 2025

RIASSUNTO

La classificazione degli *animalia quae collo dorso domntur* nell'ambito delle *res mancipi*, che Gaio definisce *res pretiosiores*, colloca il rapporto tra l'animale ed il padrone all'interno del sistema di potere espresso dal *mancipium*. L'importanza sociale del potere, che attribuisce al *padre* un ruolo di valore all'interno del gruppo, si accompagna ad un evidente rilievo giuridico nella speciale disciplina alla quale sono asserviti gli animali domestici. Il saggio si propone di analizzare la collocazione dell'animale all'interno della logica potestativa del *mancipium*, valorizzando le parole utilizzate dagli antichi per esprimere l'importanza economica, sociale e giuridica della categoria. Il vocabolario utilizzato, infatti, non solo rappresenta in maniera efficace il modo in cui i Romani hanno catalogato ed organizzato il rapporto tra l'uomo e l'animale, ma, più in generale, consente di inquadrare il criterio della soggezione potestativa attraverso il quale sono state organizzate le più importanti relazioni sociali ed economiche nella fase arcaica dell'esperienza romana. Il bagno testato e restituito al mondo antico apparirà il più possibile significativo ed espressivo.

PAROLE CHIAVE

res mancipi; animalia; doma; paterfamilias; mancipium; potestas.

RESUMEN

La clasificación de los *animalia quae collo dorve domantur* dentro de las *res mancipi*, que Gayo define como *res pretiosiores*, sitúa la relación entre el animal y el propietario dentro del sistema de poder expresado por el *mancipium*. La importancia social del poder, que atribuye al *pater* un papel reconocible dentro del grupo, va acompañada de una importancia jurídica evidente en la disciplina especial a la que están sometidos los animales domésticos. El ensayo pretende analizar la posición del animal dentro de la lógica potestativa del *mancipium*, valorizando las palabras utilizadas por los antiguos para expresar la importancia económica, social y jurídica de la categoría. El vocabulario utilizado, de hecho, no sólo representa eficazmente la forma en que los romanos catalogaban y organizaban la relación entre el hombre y el animal, sino que, más en general, nos permite encuadrar el criterio de sujeción potestativa a través del cual se organi-

zaban las relaciones sociales y económicas más importantes en la fase arcaica de la experiencia romana. El acervo textual devuelto del mundo antiguo aparecerá así altamente significativo y expresivo de un léxico del poder.

PALABRAS CLAVE

res mancipi; animalia; doma; paterfamilias; mancipium; potestas.

ABSTRACT

The classification of *animalia quae collo dorve domantur* within the *res mancipi*, which Gaius defines as *res pretiosiores*, places the relationship between animal and owner within the system of power expressed by the *mancipium*. The social importance of power, which attributes to the *pater* a recognizable role within the group, is accompanied by a legal importance, evident in the special discipline to which domestic animals are subjected. The essay aims to analyse the position of the animal within the potestative logic of the *mancipium*, by valorising the words used by the ancients to express the economic, social and legal importance of the category. The vocabulary used, in fact, not only effectively represents the way in which the Romans catalogued and organised the relationship between man and animal, but, more generally, allows us to frame the criterion of potestative subjection through which the most important social and economic relations were organized in the archaic phase of the Roman experience. The textual heritage brought back from the ancient world will thus appear highly significant and expressive of a lexicon of power.

KEYWORDS

res mancipi; animalia; doma; paterfamilias; mancipium; potestas.

DOMINUS E ANIMALI DOMESTICI: UN RAPPORTO POTESTATIVO

DOMINUS Y ANIMALES DOMÉSTICOS: UNA RELACIÓN DE PODER

DOMINUS AND DOMESTIC ANIMALS: A POWER RELATIONSHIP

Stefania Romeo

Sommario: 1. GLI ANIMALI DOMESTICI COME *RES PRETIOTIORES*.—2. I POTERI DEL *PATER*. BREVE VIAGGIO NEL LESSICO DEL POTERE.—3. ANIMALI E *PATER FAMILIAS*. UN RAPPORTO POTESTATIVO PLURALE.—4. BIBLIOGRAFIA.

1. GLI ANIMALI DOMESTICI COME *RES PRETIOTIORES*

Le fonti pregiustinianee includono gli *animalia quae collo dorso domantur* nella categoria delle *res mancipi*. Accanto ai fondi situati in suolo italico, agli schiavi, alle servitù sui fondi rustici, l'elenco include gli animali tradizionalmente adibiti al tiro e alla soma, cioè *boves, equi, muli, asini*, secondo l'elenco di Gai. 1.120 e Tit. Ulp. 19.1¹.

Si tratta di *quadrupedes* che si domano nel dorso e nel collo e che, in quanto utili nel lavoro agricolo e nei trasporti, sono annoverati nel catalogo delle *res mancipi*, ossia dei beni strumentali più importanti per l'economia agricola della fase più antica della storia di Roma, quelle che, come osserva Bonfante, rappresentavano «il vero patrimonio sociale dei Quiriti»².

¹ Gai. 1.120: *animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini*. Il testo di Gai. 2.14a è gravemente lacunoso, ma doveva verosimilmente ripetere l'elenco già proposto, secondo l'integrazione del Krüger generalmente accolta: *ea animalia quae collo dorso domari solent, velut boves, equi, muli, asini* (Baviera, FIR 2 [Firenze 1968] 50; ARANGIO-RUIZ, V., GUARINO, A. *Breviarum iuris roman*⁸ [Milano 1998] 61). L'elenco è confermato nel parallelo passo di Tit. Ulp. 19.1, che utilizza la diversa espressione *quadrupedes, quae dorso collo domantur, velut boves, muli, equi, asini*, e in VF. 259 (Papin. 12 resp.), ove si parla di *pecora, quae collo vel dorso domarentur*. Per una diversa integrazione di Gai. 2.14a, con *quae domantur*, anziché *quae domari solent* v. NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorso domatur*, in Silloge. Scritti 1956-1966 (Catania 1998) 242 nt. 78 e 249 nt. 94: la formulazione *domari solent* ricorre soltanto in Gai. 2.16 e comunque non è riferita agli *animalia quae mancipi sunt* ma agli «elefanti e ai cammelli», dei quali precisamente si dice che non rientrano fra le *res mancipi* e che «ad rem non pertinet quod haec animalia etiam collo dorso domari solent».

² BONFANTE, P. *Res mancipi e res nec mancipi* (Roma 1889) 356, per il quale tale classificazione «s'irrigidi in quelle cose sole in cui dall'epoca romulea sino all'ultima età repubblicana si esaurisce,

La “maggiore” preziosità degli animali addomesticati – che ne giustifica la qualificazione *mancipi* – si fonda sulla loro funzione economica e si colloca nel contesto della primitiva vita cittadina, legata quasi esclusivamente alle risorse dell’agricoltura e dell’allevamento³.

senza gravi alterazioni, il vero patrimonio sociale dei Quiriti: il catalogo pertanto venne stereotipato dai giureconsulti con precisione matematica e si prese a ripetere identico nell’ordine e né termini – le designazioni più tarde sembrano copiate da elenchi uniformi – con una certa venerazione religiosa». V. anche ID., Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (*Res Mancipi e res nec mancipi*), in Scritti giuridici varii II Proprietà e Servitù (Torino 1918, 1926) 304, ove, discutendo della originaria pienezza della signoria “politica” del gruppo familiare arcaico quale espresso nella denominazione *mancipium o familia*, ne individua l’oggetto appunto nelle *res mancipi* qualificate come “beni sociali”: «le *res mancipi*, che nell’epoca storica, sotto l’impero del *ius civile*, costituivano una categoria di beni sociali, corrispondente alle nostre cose immobili, nell’epoca preistorica, sotto l’impero de’ *mores gentilizi*, costituivano la proprietà comune del gruppo familiare arcaico. La denominazione complessiva è *mancipium o familia* … gli obbietti esclusi dalla proprietà comune ricevono una designazione negativa, cioè solo in quanto non fanno parte del patrimonio familiare: *res nec mancipi* … le cose *nec mancipi* si possono dire proprie de’ singoli soggetti, padri e figliuoli …». Pensiero ribadito in Corso di diritto romano, II. La proprietà, I (Roma 1926), rist. a cura di BONFANTE G., CRIFÒ G. (Milano 1966) 211. Per l’adesione alla teoria bonfantiana v. SEGRÈ, G. Le cose, la proprietà, gli altri diritti reali e il possesso (Torino 1928-1930).

³ Gaio 1.192 li definisce *res pretiotiores* non in ragione del loro valore venale, ma in quanto «indispensabili a che una certa organizzazione sociale ed economica possa sussistere» (CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà e la formazione dei *iura praediorum* nell’età repubblicana I [Milano 1969] 358 e 33 ss. sul dibattito storiografico. V. anche ID., La costruzione del diritto privato romano [Bologna 2016] 45: «come *mancipi* erano classificate dai Romani le *res pretiosiores*: non in assoluto (perché già nella Roma dell’VIII e VII secolo a.C., prima dei re etruschi, si conoscevano e ben si valutavano i metalli preziosi, e ampio era l’uso di oggetti di bronzo, certo anch’essi di notevole valore intrinseco), ma «più preziose» in riferimento a un preciso contesto economico-sociale. Rispetto al fondamento agrario della società romana arcaica e mediorepubblicana, erano dunque «più preziosi» il fondo di terra, gli animali da lavoro, i primi schiavi di cui si fosse potuto disporre: essi erano infatti fondamentali fattori produttivi in quell’economia delle origini». Sul fondamento della distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi* in ragione della differente funzione economico-sociale delle cose v. anche LONGO, C. Corso di diritto romano. Le cose, la proprietà e i suoi modi di acquisto (Milano 1938), 12; GALLO, F. Studi sulla distinzione fra *res mancipi* e *res nec mancipi*, Estr. da Rivista di diritto romano, 4, 2004 (prima edizione Torino 1958) 13 nt. 7, per il quale la maggiore importanza di taluni beni nell’economia sociale si traduce in un interesse della collettività che giustifica l’emanazione di speciali norme al fine di tutelare la circolazione giuridica dei predetti beni e «in molti casi, negli ordinamenti giuridici primitivi, di impedire che essi escano dalla cerchia dei cittadini». Con questa premessa, Gallo colloca la nascita della distinzione «nel periodo di transizione dall’economia pastorale a quella agricola, e cioè nel periodo durante il quale l’agricoltura (che era da un lato favorita … dalla progressiva stabilizzazione delle sedi e dal continuo aumentare della popolazione, e che consentiva, dall’altro lato, attraverso uno sfruttamento più intensivo delle risorse del suolo, di soddisfare in modo più adeguato i crescenti bisogni della popolazione) è passata dall’originaria posizione sussidiaria ad una posizione di preminenza nei confronti della pastorizia» (p. 25).

Gli animali *mancipi* individuati nell'elenco gaiano sono quadrupedi domestici⁴, addomesticati o inclini ad essere addomesticati, e che, proprio in forza della trasformazione da selvaggi a docili e dunque della idoneità ad eseguire comandi e così a prestare servigi, diventano *instrumenta fundi*.

La doma serve all'addestramento al lavoro e determina la loro capacità di svolgere attività redditizie di ausilio all'uomo. E questo non vale solo per i *boves*, normalmente adibiti ai lavori agricoli, come risulta dalle numerose testimonianze letterarie⁵, ma anche per cavalli, muli ed asini giacché anch'essi, pur non direttamente impegnati nel lavoro agricolo, hanno comunque funzione economica nella misura in cui garantiscono un «rudimentale sistema di comunicazioni»⁶.

⁴ Colum. *de re rust.* 6 *praef.* distingue due generi di quadrupedi: alcuni li alleviamo perché ci aiutino nei lavori, ... *sicut bovem, mulam, equum, asinum...*, altri li teniamo solo per la nostra utilità o per guadagno, o per custodia della casa ... *ut ovem, capellam, suum, canem...* (igitur cum sint due genera quadrupedum, quorum alterum paramus in consortium operum, *sicut bovem, mulam, equum, asinum;* alterum voluptatis ac redditus et custodiae causa, *ut ovem, capellam, suem, canem;* de eo genere prius dicemus, cuius usus nostri laboris est particeps). Sulla nozione di *quadrupes* v. ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano² (Torino 2012) 155 ss.

⁵ Sui buoi destinati all'aratura, sul divieto arcaico della loro uccisione e sulle relative testimonianze v. MARCONE, A. Popolazione, popolamento, sistemi culturali, spazi coltivati, aree boschive ed incolte in FORNI, G., MARCONE, A. (a cura di). Storia dell'agricoltura italiana, I. L'età antica 2. Italia romana (Firenze 2001-2002) 24: «una ricca tradizione ci parla concordemente del divieto arcaico di uccidere i buoi destinati all'aratura. Così si esprime Varrone (II, 5,4): «gli antichi hanno voluto che si tenessero le mani lontano da questo compagno dell'uomo nel lavoro agricolo e ministro di Cerere al punto da punire con la morte chi lo uccidesse». Anche Plinio il Vecchio (VIII, 180) va nella stessa direzione: «Noi uomini abbiamo come compagno di fatica nel lavoro dei campi questo animale; esso stette tanto a cuore agli antichi che tra i casi celebri si trova quello di un cittadino condannato dal popolo romano con regolare processo il quale, poiché il suo concubino sfacciatamente gli diceva di non aver mai mangiato trippa in campagna, aveva ucciso un bue: fu mandato in esilio come se avesse ucciso un suo colono». Più articolate sono le considerazioni di Columella, che tiene conto anche della componente religiosa (VI, *praef.* 7): «Non c'è dubbio che tra gli altri animali il bove debba tenere un posto d'onore, specialmente in una terra che da esso ha preso il nome, perché i Greci chiamavano 'itali' i tori (...) ancor oggi è il più laborioso compagno dell'uomo nella lavorazione dei campi; per questo gli antichi lo tennero in tanta venerazione che era delitto da punirsi con la morte tanto l'aver ammazzato un cittadino quanto l'aver ammazzato un bove». Sull'importanza e sul ruolo dell'allevamento v. anche, nello stesso volume, il contributo di PASQUINUCCI, M. L'allevamento, in op.cit. FORNI, G., MARCONE, A. (a cura di) (2001-2002) 157 ss. ed in particolare 179 ss.

⁶ Op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1969) 358: «... è assurdo, una volta individuata l'importanza dell'agricoltura nell'economia romana, meravigliarsi che fra le *res mancipi* sia annoverato anche il cavallo o l'asino non risultando questi animali direttamente impegnati nei lavori agricoli. Come se anche in un'economia agricola non si fosse avvertita in modo primario l'esigenza di garantire un sia pure rudimentale sistema di comunicazioni». Sull'opinione restrittiva di DE VISSCHER, F. *Mancipium et res mancipi* in SDHI 2 (1936) 2, 271 ss., che, richiamando le fonti letterarie (Varr. *de re rust.* 1.19.3; 2.6.5; 2.7.15; 2.8.5; Cat. *de re rust.* 10.1; 11.1; 62) esclude che gli animali *mancipi* diversi dai *boves*, dunque cavalli, muli ed asini, fossero destinati al lavoro nei campi (i cavalli servivano per

Nella rappresentazione della giurisprudenza classica, gli animali sono considerati alla stregua dei servi in ragione della funzionalità alle esigenze economiche della *famiglia* organizzata, nelle dimensioni e funzioni dell’azienda agricola, intorno ad un lotto di terra, gestito dal *pater*, cui spetta anche il comando del nucleo familiare composto dai liberi, ossia dai discendenti per linea maschile e dalla moglie *in manu*.

Significativa dell’assunzione del criterio economico quale fondamento della classificazione è proprio l’assimilazione che Gaio compie tra servi ed animali ai fini dell’applicazione della *lex Aquilia*.

Nel frammento tratto dal commento all’editto provinciale, Gaio, discutendo del primo capo della *lex Aquilia*, valorizza l’equiparazione tra i servi ed i quadrupedi, tali definendo quelli che appartengono al bestiame che si tiene a mandrie, pecore, capre, bovini, cavalli, muli ed asini. Nella denominazione di bestiame, seguendo il parere di Labeone, vanno inclusi anche i suini, laddove sono invece esclusi il cane e le bestie selvagge come orsi, leoni, pantere. Gli elefanti, poi, ed i cammelli sono come misti: lavorano come giumenti ma la loro natura è selvaggia, come quella dell’orso e del leone.

D. 9.2.2.2 (Gai. 7 ad ed. prov.): *Ut igitur appareat, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elefanti autem et camelii quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eos oportet*⁷.

la caccia, la guerra ed i trasporti leggeri; i muli e gli asini per i trasporti sia in guerra che in pace), e sui testi richiamati v. op. cit. GALLO, F. (2004) 33 ss.; VOGLI, P. Modi di acquisto della proprietà. Corso di diritto romano (Milano1952) 269 ss., che, pur legando la categorie delle *res mancipi* alla sfera economica, esclude che possa individuarsi una funzione economica unica cui esse adempiono: «animali e schiavi servono a scopi diversi, ma tutti attinenti ai bisogni fondamentali della famiglia arcaica romana: la loro utilità è economica, come economico è il loro valore, e grande, perché sono le cose che richiedono in maggior misura tempo, fativa e capitali per esplicare tutta la loro utilità». Da ultimo, sul punto v. anche op.cit. ONIDA, P.P. (2012) 247, per il quale nella comunità agro-pastorale della comunità delle origini, buoi, cavalli, muli ed asini servivano per il lavoro agricolo e per la fornitura di pelli, carne, latte e formaggi: «accanto al grande sistema produttivo della *villa*, non deve essere trascurato il fatto che, come provano i resti archeologici, buona parte della popolazione delle campagne vivesse in piccole fattorie, nelle quali la coltivazione della terra veniva realizzata attraverso l’impiego di asini e solo nei casi più fortunati buoi».

⁷ In un passo del suo trattato istituzionale, Gaio torna sulla definizione di *quadrupedes* a proposito del terzo capo della *legge Aquilia* nella quale si discute dell’applicazione per ogni altro tipo di danno e vi include solo le greggi, ma non gli animali selvatici e selvaggi, cui viene riservata la parola *fera* o *fera bestia*. Dice infatti che se qualcuno avrà colpito uno schiavo o un quadrupede per il lavoro domestico, o avrà ferito o ucciso ogni altro quadrupede che non è nel novero degli animali da lavoro, come un cane, o una bestia selvaggia, come un orso o un leone, vi sarà un’azione secondo questo capo. Per tutti gli altri esseri animati come per tutte le cose inanimate, si può agire in base a questo capo della legge per il danneggiamento ingiusto (Gai. 3.217: *capite tertio de omni cetero damno cavetur. Itaque*

La doma e l'utilizzazione nel lavoro agricolo decide dunque della preziosità dei quadrupedi che li assimila agli schiavi: tanto gli uni – esseri umani come i figli, ma distinti giuridicamente dai membri liberi della famiglia, anch'essi sottoposti alla potestà del *pater* – quanto gli altri, sono parte essenziale della vita domestica e riconducibili stabilmente ad un *dominus*.

I giuristi ebbero chiara la centralità dello strettissimo nesso economico tra gli animali e il sistema produttivo: agricoltura stanziale e addomesticamento degli animali segnano la dimensione economica della società romana delle origini strettamente legata al bene primario rappresentato dalla terra agraria. L'importanza economica e sociale della terra e degli *instrumenta* necessari al suo sfruttamento giustifica la previsione di un regime di trasferimento speciale ad essi riservato, che, in deroga al sistema bipolare strutturato intorno alla *traditio* per le *res corporales* ed alla *in iure cessio* per quelle *incorporales*, prevede un rito *per aes et libram*, riservato ai *cives Romani* che è, per l'appunto, la *mancipatio*.

Il valore economico della qualificazione *mancipi* degli animali capaci di assumere una funzione partecipativa, in misura diversa ma sempre decisiva, alla produzione, si inscrive coerentemente nel contesto storico delle origini che rappresenta l'agricoltura come la sola occupazione ritenuta degna di un cittadino romano.

È frequente nella letteratura latina, massimamente negli autori che si occupano di questioni agrarie, la valorizzazione del lavoro agricolo quale principale e degna occupazione del cittadino romano, come anche, di fronte alla espansione della grande proprietà imprenditoriale, il sentimento di rimpianto per il tempo antico quando il cittadino romano si dedicava personalmente alla campagna e, per tale via, godeva del massimo prestigio sociale.

Se Virgilio, nelle Georgiche II, elogia la vita semplice e vera dell'agricoltore (vv. 458-515), lontana dal tumulto cittadino, già Catone, nella prima metà del II sec. a.C., nella prefazione al *de agri cultura*, esalta l'agricoltura ed il contadino come buon cittadino. Dice anzi che gli antenati, «...allorquando lodavano un uomo buono, così lo lodavano: un buon agricoltore, un buon coltivatore. E si riteneva che ricevesse somma lode chi era in tal modo elogiato... È dagli agricoltori che nascono gli uomini più forti e i soldati più coraggiosi ...»⁸. E Varrone ricorda con rimpianto la figura dell'agricoltore

si quis servum vel eam quadrupedem quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem, aut feram bestiam, veluti ursum leonem, vulneraverit vel occiderit, hoc capite actio constituitur).

⁸ Cat. de agr. praef. 1: *est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item fenerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. Quanto peiorem civem existimarent feneratorem quam furem, hinc licet existimare. 2. Et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; 3. Amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur. Mercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum. 4. At ex*

che risiede sul fondo che coltiva e vive a contatto con gli animali che alleva: «non senza ragione quei grandi che furono i nostri antenati ai Romani di città preferivano quelli di campagna». Quelli che vivevano in città erano infatti considerati degli sfaccendati rispetto a quelli che attendevano all’agricoltura. Pertanto, solo ogni nove giorni trattavano gli affari, mentre gli altri sette attendevano alla coltivazione dei campi. Finché conservarono siffatta costumanza ottennero il vantaggio di avere campagne fertilissime e di godere essi stessi di maggiore salute. A questa situazione di benessere personale e sociale viene contrapposta quella nella quale quasi tutti i padri di famiglia si sono a poco a poco infiltrati dentro le mura della città, abbandonando la falce e l’aratro, e preferiscono usare le mani per applaudire nel teatro e nel circo piuttosto che nella coltivazione dei campi e dei vigneti, con l’effetto di dover noleggiare chi, per sfamarci, ci porta il grano dall’Africa e dalla Sardegna, e importare via mare l’uva dall’isola di Coo e di Chio⁹.

L’esaltazione catoniana del mondo contadino, riflessa nell’immagine del buon contadino e buon cittadino, testimonia la centralità dell’agricoltura e la sua rilevanza quale fattore di identità, simbolo della virtù e pilastro della stabilità sociale. In una cultura che rimane ancora tenacemente rurale, pur di fronte all’affacciarsi del nuovo modello commerciale schiavistico, l’agricoltura percepita come il fondamento della ricchezza e della potenza di Roma è quella della piccola proprietà, governata dal contadino che provvede alla coltura dei campi ed alla cura del bestiame, producendo quanto necessario al suo sostentamento: una vita semplice, opposta ai lussi ed alle vacuità cittadine e lontana dalla discordia delle armi¹⁰.

agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque prius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt. Nunc, ut ad rem redeam, quod promisi institutum principium hoc erit. Sul civis-agricola-miles «che ha in mente Catone nei suoi progetti politici, ma non nella stesura del *De agri cultura*», ben attestato nella prima metà del II sec. a.C. nella società romana e nel suo panorama agrario, e su un esempio di questa figura di cittadino romano fornito da Livio (Liv. 42.34), il centurione Spurius Ligustinus, v. AGNATI, U. Il censore e il centurione. Considerazioni sugli assetti fondiari collettivi, in Studi Urbinati, A. – Scienze giuridiche, politiche ed economiche 71 (2020) 393-416.

⁹ Varr. *de re rust.* 2. 1-3: *viri magni nostri maiores non sine causa praeponabant rusticos Romanos urbanis. Ut ruri enim qui in villa vivunt ignaviores, quam qui in agro uersantur in aliquo opere faciendo, sic qui in oppido sederent, quam qui rura colerent, desidiosiores putabant. Itaque annum ita diviserunt, ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliquis septem ut rura colerent. Quod dum servaverunt institutum, utrumque sunt consecuti, ut et cultura agros secundissimos haberent et ipsi valetudine firmiores essent, ac ne Graecorum urbana desiderarent gymnasia. Quae nunc vix satis singula sunt, nec putant se habere villam, si non multis vocabulis retiniant Graecis, quom vocent particulatim loca, procoetona, palaestram, apodyterion, peristylon, ornithona, peripteron, oporotheon. Igitur quod nunc intra murum fere patres familiae correpsérunt relicta falce et aratro et manus movere maluerunt in theatro ac circo, quam in segetibus ac vinetis, frumentum locamus qui nobis advehat, qui saturi fiamus ex Africa et Sardinia, et navibus vindemiam condimus ex insula Coo et Chia).*

¹⁰ Le fonti ricordano che Cincinnato stava arando quando, nel 458 a.C., gli annunciarono che era stato nominato dittatore (Cic. *de senect.*, 16.56. Ma v. anche Liv. 3.26.8-12, 27.1-6, 29.4-7; Val. Max. 4.4.7;

La terra e gli *instrumenta* ad essa legati assumono per tale via una funzione civile e sociale diventando identificativi di uno *status*: il buon cittadino romano doveva possedere la terra e saperla amministrare, secondo il binomio buon contadino e buon cittadino.

È proprio nella «forza ancora reale» di questa visione della società romana «che portava alla mitizzazione dell’agricoltura come fondamento della ricchezza e della potenza di Roma» che va individuata la ragione della chiusura dell’elenco gaiano ai nuovi beni, sebbene la crisi dell’agricoltura e dell’economia italica a seguito dello sfruttamento delle province avesse ormai svuotato di significato la stessa categoria delle *res mancipi*¹¹. La tassatività della classificazione muove proprio dal riconoscimento del valore storico e culturale dei beni *mancipi*, che non verrà meno anche quando, verso la fine della repubblica, l’affermarsi della politica imperialistica di sfruttamento delle province proporrà un nuovo modello di società e nuove basi economiche.

Dice infatti Gaio che sono escluse dalla qualificazione *mancipi* le belve feroci come gli orsi ed i leoni e tutti gli altri animali che vengono comunque annoverati tra le belve, come gli elefanti ed i cammelli. Spiega infatti che, a prescindere dalla possibile domabilità di questi animali, e dunque dalla potenziale utilizzabilità ad esempio per il trasporto, ai tempi in cui la classificazione delle cose *mancipi* veniva definita, essi non erano neppure conosciuti da Romani (Gai. 2.16)¹².

Nella logica gaiana, dunque, la tassatività dell’elenco obbedisce ad una pluralità di ragioni che sono storiche, culturali, e di conseguenza anche giuridiche, quelle stesse tenute in considerazione dal giurista allorquando mette in stretta connessione la *divisio rerum* ai modi di trasferimento¹³. Le *res mancipi* necessitano dell’atto formale della

Plin. *nat. hist.* 18.20). La storia probabilmente leggendaria di Lucio Quinzio Cincinnato, un privato cittadino (*privatus*) che lavorava la terra con le sue mani e con quelle stesse mani robuste aveva assunto le redini dello stato, e che, finito il compito, ritornò al suo aratro, abdicando dalla dittatura sedici giorni dopo averla ricevuta, è esemplare del valore che i *mores maiorum* riservavano al lavoro nei campi e, dunque, del rilievo dell’impegno agricolo quale vero e proprio atteggiamento culturale, radicato nella visione romana della civiltà.

¹¹ Op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1969) 364.

¹² Sul testo gaiano e sulle difficoltà della sua integrazione e traduzione v. GUARINO, A. Elefanti che imbarazzano, in Pagine di diritto romano II (Napoli 1993) 326, per il quale elefanti e cammelli sono rimasti fuori dall’elenco di cose *mancipi* non perché questo è stato chiuso prima dell’ingresso di questi elementi nell’economia di Roma, ma perché «questi elementi sono stati sempre estranei ad un certo tipo di economia privata».

¹³ Il catalogo dei beni *mancipi* quale risultante dalle fonti giuridiche sopra richiamate si ritiene chiuso nonostante due testi di Plinio accennino alla mancipazione di gioielli: Lollia Paolina vuole provare *tabulis* che gli smeraldi e le perle le erano pervenuti per mezzo di una *mancipatio* (Plin. *nat. hist.* 9.35.58). Aggiunge poi che le perle *in mancipatum veniunt* (Plin. *nat. hist.* 9.35.60): essendo cose di valore, vengono vendute con la forma solenne riservata alle *res mancipi*. Anche Tac. *Ann.* 1.73, accennerebbe alla *mancipatio* di una statua. Queste fonti hanno alimentato la dottrina che ha affermato l’applicabilità della *mancipatio* alle *res nec mancipi*. Così LONGO, A. La *mancipatio* (Firenze

mancipatio ai fini del loro trasferimento e, pertanto, il loro elenco deve essere necessariamente circoscritto ai «soli beni strettamente essenziali alla sussistenza di una famiglia romana, e in particolare di una famiglia agraria, insediata su suolo romano o ad esso equiparato»¹⁴, allo scopo di limitare solo ad essi i vincoli rituali alla circolazione giuridica. La tassatività diviene in sostanza l'antidoto necessario per sganciare i nuovi beni, pure economicamente e socialmente rilevanti, dalla rigidità del regime giuridico, considerato, con il mutare delle condizioni economiche e sociali, oramai un «intralcio alla circolazione dei beni»¹⁵. Così dovette avvenire per elefanti e cammelli, animali da tiro e da soma conosciuti dai Romani solo più recentemente.

Nella premessa del valore storico della categoria, è verosimile ritenere che l'elenco dei beni inclusi nel catalogo poi cristallizzato da Gaio si sia arricchito nel tempo, in coincidenza con gli sviluppi sociali ed economici.

Così, per esempio, i fondi posti in suolo italico divennero *mancipi* solo quando fu possibile, per effetto del riconoscimento della proprietà privata immobiliare, la loro cessione, determinando del resto un mutamento nella struttura del rituale mancipatorio, calibrato in origine sulla presenza della *res* e dunque sulla corporalità della cosa¹⁶.

1887) 99 ss., per il quale la *mancipatio* di una *res nec mancipi* avrebbe potuto essere, al più, un atto superfluo, ma non nullo. Nello stesso senso, anche GIOFFREDI, C. Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane (Roma 1955) 258 nt. 31 e 266 nt. 5. Per l'opinione contraria della «insufficienza giuridica della *mancipatio* per se stessa in ordine alle *res nec mancipi*» op. cit. BONFANTE, P. (1918, 1926) 158, per il quale essa si desume da numerosi testi giuridici (Cic. *top.* 10.45; Cic. *pro Mur.*, 2.3; Gai. 1.120; 2.22; Tit. Ulp. 19.3), nonché dall'ulteriore e forte dimostrazione che, benché «il concetto giuridico delle *res mancipi* nell'età classica non fosse il concetto originario, pure è certo che in quell'età l'antitesi di *res mancipi* e *res nec mancipi* corrisponde a quella di cose mancipabili e cose non mancipabili» (p.161): la *mancipatio* ben poteva applicarsi alle *res nec mancipi* se accompagnata dalla *traditio*. In tal caso, poiché, la *mancipatio* «è una forma, laddove la *traditio* non è forma, ma fatto ... che genera l'acquisto del possesso che il diritto in taluni casi riconosce sufficiente al trapasso della proprietà ma che ad ogni modo non contiene verun elemento formale» (*ibidem*, 155), essa serve ad «ad agevolare la prova del trasferimento ... ma tutto l'atto non avrebbe altro effetto che il puro passaggio della proprietà come quello che risulta dalla semplice tradizione» (p. 157). Sul punto v. anche op. cit. BONFANTE, P. (1926), 202; GUARINO, A. Diritto privato romano¹² (Napoli 2001) 653, che, pur non escludendo in astratto la possibilità di utilizzare la *mancipatio* per il trasferimento del *dominium* sulle *res nec mancipi*, ritiene «del tutto inutile tale formalità», per il fatto che essa «includeva in sé una *traditio*». Il rigore della elencazione è sostenuto, tra i più, anche da op. cit. GALLO, F. (2004) cit.13 nt. 7, nonché, con particolare riguardo al passo pliniano, 67 e nt. 253.

¹⁴ Op. cit. GUARINO, A. (1993) 327.

¹⁵ Op. cit. NICOSIA, G. (1998) 271.

¹⁶ Sullo svolgimento storico della categoria, la dottrina è concorde nel ritenere che essa avrebbe subito plurimi ampliamenti nel tempo. Così op. cit. DE VISSCHER, F. (1936) 199 («la composition de cette catégorie des *res mancipi* il est une difficulté d'ordre historique que l'on souhaiterait pouvoir résoudre au préalable. La composition de cette catégorie n'a pas été nécessairement identique à toutes les époque, et l'on ne saurait a priori écarter l'hypothèse de certains développements») e op. cit. GUARINO, A. (1993) 326, per il quale l'elenco gaiano «presenta chiare tracce di essere il risultato finale

Ulteriore ampliamento riguardò poi le servitù agrarie di *iter, actus, via e aqueductus*, la cui stessa elaborazione presuppone l'avvio di un laborioso percorso di affinamento della riflessione giurisprudenziale che, dalla materialità della servitù intesa come cosa – potere su una cosa ed oggetto del potere – approderà alla sua smaterializzazione nella configurazione di diritto¹⁷.

Pensando per tale via ad una formazione progressiva dell'elenco delle *res mancipi*, i *quadrupedes* annoverati nell'elenco gaiano finiscono per integrare la parte più risalente, e forse l'unica, se si ammette, con dottrina consolidata, una diffusione tarda della schiavitù, comunque risalente ad epoca successiva all'età arcaica, in cui è possibile collegare l'emersione della rilevanza giuridica degli animali domestici¹⁸. È nelle aziende medie o

di successivi ampliamenti». Così, quando Gaio parla del *fundus* su suolo italico, «egli non si richiama ad una situazione costituzionale antica e anteriore alla metà del sec. II a.C., ma si riferisce ad una situazione costituzionale prodottasi nel sec. I a.C. e consolidatasi nel primo secolo dell'era volgare» e principalmente dopo il riconoscimento della cittadinanza agli Italici e dello *ius Italicum* alle loro *civitates*. Sulla inclusione dei fondi tra le *res mancipi* v. anche op. cit. GALLO, F. (2004) 77, per il quale la distinzione sorge nell'ambito delle sole cose mobili, e in particolare, con riguardo a schiavi ed animali da tiro e da soma, e solo «successivamente, intensificandosi sempre di più l'agricoltura ed estendendosi parallelamente la proprietà individuale sopra il suolo ... venne meno l'esigenza di riservare tale proprietà, e cioè le sedi, nel succedersi delle generazioni, ai singoli gruppi familiari. E si affermò così la commerciabilità anche dei fondi in proprietà individuale e dei loro amminicoli (le servitù prediali rustiche, secondo la loro configurazioni originaria di *res*)». Sul punto già op. cit. VOCH, P. (1952) 41. Secondo ARANGIO-RUIZ, V. Istituzioni di diritto romano¹⁴ rist. (Napoli 2002) 168, «il fatto che nella lista tengano il primo posto i fondi rustici dimostra che la categoria ha avuto il suo assetto definitivo in quell'epoca relativamente avanzata nella quale è sorta la proprietà privata plebea sugli *agri divisi et adsignati*; ma ciò non toglie che essa abbia un fondamento molto più antico, e che in età primordiale l'accento si ponesse piuttosto sulla supremazia esercitata dal titolare sia sulle persone sia su gli altri esseri animati in gradi di sentirsi comandati».

¹⁷ Sul tema, per la prospettiva storica del superamento della concezione delle più antiche servitù rustiche come manifestazione del *mancipium* v. FRANCIOSI, G. Studi sulle Servitù prediali (Napoli 1967) 65 ss.; CORBINO, A. Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù I (Milano 1981) 28 ss.; ID. s.v. Servitù (diritto romano), in Enc. Dir. 42 (Milano 1990), 243 ss.

¹⁸ La presenza e la rilevanza economica degli schiavi nella fase più antica di Roma è messa in discussione dalla dottrina, se non «unanime, per lo meno consolidata», secondo cui «la schiavitù si sarebbe diffusa soltanto in un tempo successivo all'età più arcaica, o che il fenomeno, pur esistente alle origini di Roma, fosse estremamente contenuto»: FALCON, M. *Paricidas esto*. Alle origini della persecuzione dell'omicidio, in GAROFALO, L. (a cura di). Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica (Napoli 2013) 212. Esclude la schiavitù come fenomeno economico-sociale di una certa rilevanza nei primi secoli di Roma FRANCIOSI, G. *Res mancipi e res nec mancipi*, in Labeo 5 (1959) 3 375, per il quale solo nell'età delle guerre sannitiche e più ancora in quella delle guerre puniche Roma divenne uno stato schiavista. Sul tema v. anche ID., Il processo di libertà in diritto romano (Napoli 1961); s.v. Schiavitù (dir. rom.), in Enc. Dir. 41 (Milano 1989) 620 ss. Considerazioni critiche nei confronti della rilevanza della schiavitù nella organizzazione economico sociale della Roma primitiva, tra VII e VI sec. a.C., anche in CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La denominazione degli schiavi e dei padroni nel latino del terzo e del secondo a.C., in Actes du colloque sur l'esclavage, Nieborow 2-6, XII, 1975

grandi di tipo imprenditoriale che il lavoro manuale è svolto dagli schiavi, la c.d. *familia rustica*, lavoratori agricoli veri e propri, «oggetto di proprietà» e suscettibili, dunque, di trasmissione alla stregua di qualsiasi altra cosa.

Senza neppure sfiorare il tema della schiavitù e le questioni, anche cronologiche, ad essa connesse, v'è da dire che la prossimità tra schiavi ed animali è comunque familiare al pensiero antico, non solo romano, e non solo giuridico.

Varrone, nel proporre una classificazione tripartita dei mezzi necessari per la coltivazione in ragione del genere di *instrumentum*, assimila schiavi ed animali sotto il profilo del loro valore economico strumentale: vocale, come i servi, semivocale, come i buoi, e muto come i carri e gli attrezzi.

Varr. *de re rust.* 1.17.1: *De fundi quattuor partibus, quae cum solo haerent, et alteris quattuor, quae extra fundum sunt et ad culturam pertinent, dixi. Nunc dicam, agri quibus rebus colantur. Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere non possunt; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plastra*¹⁹.

Allo stesso modo in Grecia, lo schiavo, *dúlos*, è anche definito *andrápodon* (crasi fra *aner*, uomo, e *tetrapodon*, quadrupede), «imparentato con *tetrápodon*» («essere a quattro zampe») che potremmo tradurre con “essere dai piedi umani” o, come suggerisce Mario Vegetti, «uomo quadrupede»²⁰. Lo schiavo è insomma *instrumentum* (vocale) tanto quanto l'animale. E come unità di forza lavoro, Gaio lo include nel catalogo delle *res mancipi*, sancendone l'appartenenza al *dominus*²¹.

(Warszawa 1979) 171 ss. (ora in *Scritti scelti II* [Napoli 2020] 741 ss.). Sul fenomeno, per un inquadramento generale, v. ROBLEDA, O. Il diritto degli schiavi nell'antica Roma (Roma 1976); ALBANESE, B. Le persone nel diritto privato romano (Palermo 1979) 162 ss. Per l'inclusione originaria nella categoria delle *res mancipi* solo dello schiavo, denominato *mancipium*, e degli animali da tiro e da soma v. op. cit. GALLO, F. (2004) 77. Cfr. anche op. cit. VOCI, P. (1952) 41.

¹⁹ Aristotele considera lo schiavo, *dúlos*, come *ktéma*, *órganon*, strumento che è parte della *ktésis*, della proprietà privata (*Politica* I. 1253b-1254a).

²⁰ BONABELLO, G. La fabbricazione dello schiavo nell'antica Roma. Un'antropo-poiesi a rovescio, in REMOTTI, F. (a cura di). Forme di umanità (Milano 2002) 58. Il rinvio è al contributo di VEGETTI, M. Figure dell'animale in Aristotele, in CASTIGNONE, S., LANATA, G. (a cura di). Filosofi e animali nel mondo antico (Pisa 1994) 123 ss.

²¹ Gaio qualifica lo schiavo *res, corporalis* (2.12-13) e *mancipi* (1.121), ma anche *persona* quando discute della *summa divisio de iure personarum* (Gai. 1.9), definendo il potere del padrone come *potestas* (Gai. 1. 48-49 ss.). Com'è stato ben rilevato, significativa della considerazione dello schiavo come cosa, alla stregua degli altri beni, è la sostituzione della designazione del padrone con il vocabolo *dominus* anziché *erus*. Le trasformazioni sociali iniziate nel terzo secolo, con il tramonto della società patriarcale e l'affermarsi di un'economia schiavistica, determinano un processo di disumanizzazione del rapporto schiavistico. La trasformazione dell'uomo in *res* si riflette – e trova conferma – nei dati linguistici e, segnatamente, nella definizione della nozione giuridica della proprietà del servo attra-

Sugli animali, dunque, *res corporales* come gli schiavi, dovette essere modellato il rituale della *mancipatio*, deputato al loro trasferimento. Come ricorda Gaio, infatti, *mancipi vero res sunt, quae per mancipationem ad alium, transferuntur: unde etiam mancipi res sunt dictae* (Gai. 2.22). L'importanza economica e sociale degli animali *mancipi* decide del regime giuridico di tali beni, sottoposti per ciò stesso al *mancipium* del *pater familias*, e giustifica la complessità delle formalità necessarie al loro trasferimento²².

2. I POTERI DEL PATER. BREVE VIAGGIO NEL LESSICO DEL POTERE

L'integrazione degli animali *mancipi* nel contesto dell'organizzazione economica del gruppo familiare determina l'assoggettamento al potere del *pater* che è il capo del gruppo: egli li alleva e li utilizza nelle loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari.

La definizione e l'ampiezza della *potestas* del *pater familias* sugli elementi personali e patrimoniali della *familia* rappresentano temi enormi per lo storico dell'antichità, che continuano ad affascinare la ricerca nonostante la dottrina vasta ed autorevole che si è occupata dei problemi d'origine²³. La centralità di questi studi, cui è impossibile anche

verso il termine *dominus* che si sostituisce ad *eris* ad indicare il padrone del servo quale “proprietario”. Sul valore sociale dei diversi ed opposti impieghi dei due termini *dominus* ed *eris*, nei quali si riflette una diversa immagine del “padrone dello schiavo”: v. op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1969) 414 ss. Sul valore “strumentale” dello schiavo con particolare riferimento alla terminologia del rapporto schiavo padrone v. anche ID. Il campo semantico della schiavitù nella cultura latina del terzo e del secondo secolo a.C., in Studi Storici 19.4 (1978) 717ss., nonché, da ultimo, op. cit. ID. (2016) 141 ss.

²² Op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1969) 357. Sulla connessione giuridica e terminologica che Gaio pone tra l'espressione *res mancipi* ed il «regime giuridico disposto per la loro circolazione» v. op. cit. GALLO, F. (2004) 67, per il quale essa «è congruente per l'epoca arcaica», quando il rito *per aes et libram* applicato ai trasferimenti veniva designato *mancipium*, ma non per l'epoca classica quando viene introdotto il nuovo termine *mancipatio* (p. 45 ss.). Sulle *res mancipi* come le *res* che si trasferiscono a mezzo di *mancipatio* v. anche op. cit. VOCI, P. (1952) 274; COLI, U. *Regnum*, in SDHI 17 (1951) 129, per il quale è da ritenere che *mancipium* «abbia designato anzitutto codesto [il negozio dell'antica mancipazione] e poi sia passato a designare lo speciale rapporto che ne derivava...».

²³ Una delle prime questioni che sono venute in considerazione ha riguardato la natura unitaria del potere del *pater*, titolare di un'autorità indistinta, un unico ed indifferenziato potere sulle persone e sulle cose, definito ora *mancipium*, ora *potestas*, ora *manus*. E se la pluralità di vocaboli atti a designare la potestà del *pater* trova conforto nello stesso Gaio 1.116; 1.123, manca un regime giuridico unitario del potere. Sicché, siffatta pluralità terminologica, lungi «dal testimoniare l'unitarietà dei poteri, ne attesta una diversificazione risalente almeno all'epoca in cui essi entrarono in uso» (op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. [1969] 263). In un lavoro successivo (Ancora sui poteri del *paterfamilias*, in BIDR 73 (1970) 357 ss.), lo Studioso precisa che si tratta «una signoria unitaria del *pater familias* su tutti gli elementi del gruppo familiare, uomini, animali, cose» (p. 417), ma questa raffigurazione unitaria non significa «l'esistenza di un regime giuridico unitario», che non è mai esistito: «è invece possibile che la precisa differenziazione dei poteri, salvo una distinzione nel loro

solo accennare in questa sede, corre parallela alla centralità del tema. Esso tocca il problema del potere giuridico e della sua declinazione storica.

La complessità deriva non solo dalla difficoltà di mettere ordine nella enorme messe di teorie che nel tempo la storiografia romanistica ha prodotto, ma anche e prima ancora dalla vastità dei profili interessati dalla nozione di potere. Come aveva magistralmente delineato De Francisci, una lettura completa e complessiva dell'idea di *potentia*, quale «fondamento di tutta l'organizzazione romana»²⁴, impone una prospettiva ampia, non solo dal punto di vista cronologico, ma anche e soprattutto da quello scientifico, per la sua naturale ed innegabile interferenza con altre scienze quali, prima fra tutte, la sociologia²⁵.

regime, giunta in evidenza solo in alcuni aspetti specifici, per lungo tempo sia restata del tutto implicita: in questo senso – e solo in questo – il ‘*meum esse*’ dell'affermazione processuale era in grado di ricomprendere situazioni differenti, sentite come tali solo in modo episodico, tutte facenti capo alla posizione del *pater*» (p. 418). Critico nei confronti della riconducibilità ad un unico paradigma delle situazioni soggettive di cui il *pater familias* è titolare anche CORBINO, A. Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica, in *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea* (Napoli 1987) 43 ss., per il quale il complesso dei poteri paterni si presenta scomposto in una molteplicità di situazioni di differente contenuto e natura giuridica, mostrando come «gli elementi di cui disponiamo depongano tutti (anche quelli ritenuti più sicuramente determinanti in favore dell'assunto dominante, come la struttura della *vindicatio* e della *mancipatio*) in una direzione per così dire antiunitaria; nella direzione cioè della esistenza *ab origine* di una varietà di schemi giuridici con riferimento non solo ai diversi poteri riconosciuti al *pater* sulle *personae* rispetto alle quali egli poteva vantare una posizione potestativa, ma addirittura alle diverse situazioni di appartenenza che egli realizzava rispetto alle *res*» (p. 45). Sulla pluralità di situazioni potestative v. anche TALAMANCA, M. Considerazioni conclusive, in CORTESE, E. (a cura di). La proprietà e le proprietà. Atti Pontigliano (Milano 1988) 184 ss.; nonché gli interventi racchiusi nel volume curato da MILAZZO, F. *Poteri Negotia Actiones*. Atti Copanello 1982 (Napoli 1984). Sul tema v. anche, con utili spunti, DE SIMONE, M. Studi sulla *patria potestas*. Il *filius familias* ‘*designatus rei publicae civis*’ (Torino 2017), nonché VIARENKO, G. Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti, in FARGNOLI, I. (a cura di). *Scripta extravagantia*. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti (Milano 2024) 743 ss.

²⁴ DE FRANCISCI, P. *Primordia civitatis* ried. (Roma 2025), 367.

²⁵ Sull'atteggiamento sociologico di De Francisci, MAZZARINO, S., De Francisci fra storicismo e sociologia, in BIDR 73 (1970) 1 ss. Il nesso tra storicismo e sociologia rimanda a Weber ed alla riflessione tedesca tra Ottocento e Novecento che proprio De Francisci utilizza nel suo *Arcana Imperii*. Per tale via, ordinando il materiale storico entro gli schemi sociologici, il potere gli appare come il perno intorno a cui ruotano i tipi di organizzazione politica. Per l'età più antica, la potestà del capo, secondo il modello weberiano del potere carismatico, gli appare derivare dalla “credenza nella potenza” incarnata «in codeste persone le quali, in virtù di essa, erano in grado di esercitare un'azione diretta e irresistibile sull'ambiente sociale» (op. cit. DE FRANCISCI, P. [2005] 361). Sul punto, con particolare riguardo alla connessione della potestà del capo con una serie di credenze, di miti, di culti v. DE FRANCISCI, P. Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini* pubblicati in occasione della sua beatificazione I (Milano 1948) 204 ss. Sull'atteggiamento metodologico di De Francisci, capace di coniugare storicismo e categorie sociologiche,

Dal punto di vista sociologico, la *potestas* del *pater familias*, riflesso della centralità della famiglia nella struttura sociale romana, era un principio fondamentale. La sua autorità assoluta e sacralizzata, pilastro dell'organizzazione familiare e, di riflesso, dell'intera società romana, era espressione non solo di potere giuridico, ma anche di valori culturali profondi legati alla struttura gerarchica della società ed alla trasmissione della tradizione.

Come osserva Gaio, peculiarità del *ius civile*, che nessun altro popolo conosce, è rappresentata dalla intensità della *potestas* del *pater*²⁶. Nel contesto dell'azienda domestica, quale doveva presentarsi la famiglia romana arcaica, il *pater familias* rappresenta la struttura di vertice, colui che, unico soggetto di diritto privato, ha il controllo sulle risorse economiche della *domus* ed esercita tutti i poteri giuridici ed economici ad essa relativi: può istituire un erede, può essere parte in un processo, ha il controllo e la gestione di tutti i beni del patrimonio domestico.

La singolarità di questa situazione, non fondata su un vincolo di consanguineità (*cognatio*) ma sulla soggezione alla potestà di un capo, lasciò evidentemente una impronta nella memoria storica se, ancora un secolo dopo, Ulpiano affermerà che si definisce famiglia fondata su un diritto suo proprio l'insieme delle persone sottoposte, per nascita o per diritto, alla potestà di uno solo (*iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae*). In siffatto contesto, il *pater* è qualificato come il pilastro della famiglia, l'unico «*qui in domo dominium habet*» (D. 50.16.195.2, Ulp. 46 *ad ed.*): si chiama padre di famiglia colui che è signore assoluto, *dominus* appunto, della sua *domus*.

Questa definizione ulpianea scolpisce la posizione di supremazia del *pater familias*, sacerdote dei culti familiari, titolare del diritto di vita e di morte sui propri figli (*ius vitae ac necis*), del diritto di allevare o esporre, “abbandonare”, la prole (il *ius exponendi*), del diritto di venderla (il *ius vendendi*) o di consegnare alla persona offesa il *filius* offensore (il *ius noxae dandi*)²⁷.

La storia sociale ed economica di Roma arcaica e mediorepubblicana sembra così consegnare un modello di potere appuntato in capo ad un singolo, ma declinato al plu-

v. ora STOLFI, E. Introduzione. Pietro De Francisci e i «problemi di origine», *Primordia civitatis*, Riedizione (Roma 2025) XIII ss.

²⁶ Gai. 1.55: *item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreauimus. quod ius proprium ciuium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) idque diui Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo ciuitatem Romanam petebant, significatur. nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse.*

²⁷ Sul tema, per un inquadramento generale, tra i molteplici studi, si segnala FAYER, C. La *familia* romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte Prima (Roma 1994) 123 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI, L., s.v. Patria potestà (diritto romano), in Enc. Dir. 32 (Milano 1982) 242 ss.; FRANCIOSI, G. Famiglia e persone in Roma antica (Torino 1992) 49.

rale: i “poteri” del *pater familias* sono plurali e complessi tanto quanto la natura dell’organismo familiare da cui generano.

Nella loro intensità, la società romana arcaica esprime la complessità e la compattezza della famiglia, entità economica e giuridica fortemente strutturata, nella quale il controllo sulle persone e sui beni è formalizzato da atti solenni. Il *mancipium* è l’espressione di questo potere vincolato alla utilità della *familia*, nel quale convergono profili differenti, che sono personali ed economici insieme, di autorità e di appartenenza, di potestà e di proprietà, qualificati tutti da un vincolo di destinazione.

Questo affastellamento di profili differenti, che al giurista moderno suggerisce un bisogno di scomposizione, doveva apparire naturale al contesto sociale che lo ha prodotto: per una comunità agricola, disciplinata da precetti religiosi e credenze magiche, per la quale la compenetrazione tra *ius* e *fas* costituiva il parametro di riferimento per la rilevanza giuridica delle situazioni, eppure già consapevole delle esigenze economiche della circolazione dei beni, sia pure solo quelli di maggiore valore, l’intensità e la concentrazione del potere del *pater* risultano dalla combinazione di momenti diversi, tanti quante sono le esigenze dell’organismo familiare.

Se la sensibilità sociologica svela la natura più profonda e l’essenza del potere, il lessico aiuta a comprenderne le dinamiche nel contesto in cui esso si svolge.

La *manus* rappresenta la prima immagine con la quale i Romani descrivono il potere, ossia la capacità di trattenere, quindi controllare, che spetta ora al *rex* ora al *pater familias*. La forza espressiva della *manus* quale «centro di potenza»²⁸ è testimoniata dal giurista Pomponio che la utilizza, quando ormai certo la sua capacità espressiva non rispecchiava più la società che l’aveva prodotta, per descrivere il regime dello Stato primitivo, governato dalla mano del re: *omniaque manu a regibus gubernabantur*²⁹.

Per un pensiero ed un linguaggio attento alla concretezza dei contenuti, la *manus* esprime la «potenza del *pater* su persone e cose del gruppo familiare»³⁰.

²⁸ DE FRANCISCI, P. *Primordia civitatis*, ried. (Roma 2025) 377.

²⁹ D. 1.2.2.1 (Pomp. *l. s. enh.*): *et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur*.

³⁰ La ricca carica simbolica del termine “*manus*” nel vocabolario giuridico romano è stata ampiamente illustrata da De Francisci per il quale «la *manus* è *potens* e come tale irradiatrice di salute e di guarigioni» (op. cit. DE FRANCISCI, P. [2025] 266). Il significato espresso dalla *manus* quale centro di «potenza» consente poi di superare le questioni dottrinali ad essa relative, e cioè se la *manus* «indicasse in origine il potere indifferenziato del *pater familias*, o se sia corretto ritenere che *manus* fosse termine tecnico per designare il potere del marito sulla moglie» (op. cit. DE FRANCISCI, P. [2025] 377). Se pure la rilevanza del termine è stata ridimensionata nel presupposto che *manus* non «abbia mai designato un potere determinato» (op. cit. COLI, U. [1951] 128), la sua antichità non è messa in dubbio, trattandosi, come osserva op. cit. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1969) 279, di «un termine che appartiene indubbiamente alla più antica esperienza dei popoli indeuropei. E ORESTANO, R. I fatti di normazione

La carica semantica espressa dal termine *manus* rimane nella consapevolezza sociale collettiva a rappresentare plasticamente l'idea del comando e del controllo se, ancora nel II secolo d.C., Gaio qualifica *potestas* il potere sulle persone (uomini e donne: Gai. 1.109³¹), ma continua a chiamare *manus* il potere sulla donna. Alla *patria potestas* ed alla *manus*, aggiunge poi un potere residuale e generale sui beni che qualifica *mancipium*.

Secondo la naturale evoluzione delle parole e dei concetti, speculare al cambiamento delle strutture sociali e dei valori culturali, il pensiero giurisprudenziale classico frantuma in tal modo l'idea generale di potere in situazioni diverse, espressive di rapporti di potenza modulati diversamente in ragione della qualità del titolare e dell'oggetto del potere, *potestas*, *manus* e *mancipium*³². Ma non cancella il termine *manus* proprio perché esso contiene una sfera semantica forte che esprime già su un terreno meta giuridico l'idea del potere, del controllo, sia esso *mancipium*, sia essa *potestas*³³.

Calibrata sul ruolo del *pater* all'interno della *familia*, l'ambito di applicazione del sostanzivo *potestas* non si esaurisce al diritto privato ma si estende anche al diritto pubblico³⁴.

Potestas, con la derivazione da *potis*³⁵, come *possessio*, esprime l'idea del potere del *pater* in relazione alla sua funzione svolta all'interno della *familia*, strettamente collega-

nell'esperienza romana arcaica (Torino 1967) 81, vi ravvisa una «categoria fondamentale dell'esperienza primitiva, cui venivano rapportate le più diverse situazioni, come una specie di asse intorno a cui ruotavano le più diverse figure, al fondo delle quali vi era un elemento comune che le dominava, le coordinava, le connetteva, riducendole ad un unico denominatore, un elemento che era realtà e simbolo al tempo stesso e in cui sembra esprimersi addirittura una credenza di ordine magico: la possanza che ha l'uomo di imprimere, attraverso l'imposizione della propria mano, qualcosa di sé in ciò che tocca e di operare attraverso di essa la creazione di situazioni o di modificazioni permanenti nel mondo circostante». In questa direzione di significato Pomponio, nel noto passo dell'*Enchiridion* (D. 1.2.2.1, Pomp. l. s. *ench.*), nel quale inizia a descrivere la storia dell'età regia, menziona «la *manus* come indicazione e qualificazione del concreto esercizio del potere regio» (p. 79).

³¹ Gai. 1.109: *sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conveniunt.*

³² Com'è nella tripartizione gaiana delle forme di soggezione cui possono essere sottoposte le persone *alieni iuris*: *sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt* (Gai. 1.49).

³³ Sul *mancipium* e sulle principali ricostruzioni storiografiche v. SERRAO F. Diritto privato economia e società nella storia di Roma, I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica (Napoli 2006) 194 ss. Sul valore giuridico immateriale di *mancipium* v. PUGLIESE, G. *Res corporales, res incoporales* e il problema del diritto soggettivo, in Scritti giuridici scelti III (Napoli 1985) 252 ss.

³⁴ Se il potere nell'ambito del diritto privato si declina come *manus*, *potestas* e *mancipium*, nell'ambito del diritto pubblico assume la forma dell'*imperium* o della *potestas*: op. cit. DE FRANCISCI, P. (2025) 377 ss.; LOBRANO, G. Il potere dei tribuni della plebe (Milano 1983).

³⁵ ERNOUT, A., MEILLET, A. s.v. *potis*, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots⁴ (Parigi 1959) 528; Devoto, G. Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico (Firenze 1968), 326.

to, e dunque limitato, alle esigenze di organizzazione e gestione del gruppo. L'aggettivo *patria*, derivato da *pater*, indica tutto ciò che si riferisce al mondo del padre, che gli appartiene, che lo riguarda, e si giustifica in ragione del suo ruolo primario rispetto alla madre: «nella società, il “padre” solo può possedere»³⁶.

La «*patria potestas* è dunque il potere che detiene il padre in generale, per la sua qualità di padre»³⁷, proprio perché al *pater* la peculiare organizzazione sociale e politica della società arcaica riconosce il ruolo di capo della *familia*, unico centro di imputazione dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo e che in essa trovano così la ragion d'essere, come i propri limiti.

Il valore sociale, prima che giuridico ed economico, dei termini è evidente considerando l'ambito nel quale il potere del *pater* si esplica e che ne rappresenta il limite: la *familia*. La *familia* è una entità collettiva, comprensiva di elementi personali, come figli e donne, ma anche patrimoniali, come i servi adibiti ad attività lavorative e gli animali domestici necessari per il lavoro agricolo. Il ruolo che essa riconosce al *pater* rappresenta la proiezione individuale del collettivo.

Benveniste sottolinea che il termine “*familia*” in latino non aveva inizialmente il significato moderno di “famiglia” nel senso affettivo e parentale, come «coloro che sono uniti dalla parentela». Il collettivo *familia* indica «etimologicamente l'insieme dei famuli, dei servitori che vivono nello stesso focolare domestico»³⁸. *Familia* designa dunque anzitutto uno spazio “domestico”, sociale ed economico, governato e gestito dal *pater*, e rappresenta il limite al complesso vasto dei poteri che a questi fa capo, le sue funzioni essendo orientate all'interesse del gruppo.

3. ANIMALI E *PATER FAMILIAS*. UN RAPPORTO POTESTATIVO PLURALE

La prospettiva sociale e familiare aiuta la lettura del rapporto tra il *pater* e gli animali domestici inseriti nel circuito della *familia*.

³⁶ BENVENISTE, E. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, I. Economia, parentela, società (1969), ed. italiana a cura di LIBORIO, M. (Torino 2001) 206. Non a caso, manca per la madre un aggettivo corrispondente (un “*matrius*” corrispondente al “*patrius*”). *Patrius*, dunque, facendo riferimento al padre nella sua qualità, ha un valore classificatorio e concettuale.

³⁷ Op. cit. BENVENISTE, E. (2001) 207.

³⁸ Op. cit. BENVENISTE, E. (2001) 274. Sulla derivazione dagli schiavi della parola famiglia v. Fest., s.v. “*famuli*” [L. 77]: *famuli origo ab Oscis dependit, apud quos servus famel nominabatur, unde et familia vocata*. Il termine ha dunque una radice osca (*famel/fameria*), e nel linguaggio giuridico più antico indica appunto «l'insieme degli schiavi appartenenti al gruppo»: op. cit. FRANCIOSI, G. (1992) 25.

Nel contesto dell'azienda domestica, il *pater familias*, padrone della terra e di tutti i beni necessari alla sua coltivazione, decide dell'uso, agricolo o di trasporto, e del destino degli animali, e, corrispondentemente, è ritenuto responsabile per i danni causati dagli stessi³⁹.

Gli animali compresi nel novero delle *res mancipi* sono quelli addomesticati.

Gaio, che conserva il ricordo ormai storico del catalogo dei beni inclusi nelle *res mancipi*, riferisce della disputa tra Proculiani, secondo i quali *boves*, *muli*, *asini*, *equi* potevano annoverarsi come *mancipi* solo se addomesticati o comunque suscettibili di domatura sulla base del raggiungimento dell'età di addestramento, ed i Sabiniani, per i quali, invece, tali animali dovevano essere considerati *res mancipi* sin dalla nascita⁴⁰.

³⁹ La responsabilità era regolata dall'*actio de pauperie*, con la quale il padrone era chiamato a rispondere dei danni causati dal quadrupede e poteva scegliere se risarcire il danno o consegnare l'animale al danneggiato. Sull'azione, di cui è testimonianza in I. 4.9 e D. 9.1.1 v. GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie* dalle XII tavole ad Ulpiano (Napoli 1995); EAD. *L'interpretatio prudentium* nell'evoluzione dell'*actio de pauperie*: *res mancipi* e *res nec mancipi*, in Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo I (Napoli 1997) 285 ss.; POLOJAC, M. *Actio de pauperie* – domestic and wild animals? in Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Atti della 51^a Sessione della SIHDA Crotone-Messina 16-20 settembre 1997, a cura di PIRO, I. (Soveria Mannelli 1999) 463 ss.; EAD. *L'actio de pauperie* ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano, in «*Jus antiquum*» 8 (2001), 81 sgg.; *Actio de Pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law* (Belgrade2003).

⁴⁰ La dottrina si è interrogata su quale delle due opinioni debba considerarsi la più risalente. Secondo op. cit. NICOSIA, G. (1998) 270 ss., l'opinione dei Proculiani sarebbe la più recente rispetto alla tesi tradizionale difesa dai Sabiani in quanto essa è coerente con lo sviluppo storico tendente a limitare la categoria delle *res mancipi* per le pastoie del regime cui le stesse erano sottoposte. Sull'integrazione della duplice lacuna di Gai. 2.15 v. anche ID. Il testo di Gai. 2.15 e la sua integrazione, in Silloge. Scritti 1956-1966 cit. 295 ss. In senso contrario, la dottrina ritiene invece che la tesi proculiana sia la più antica. Dopo op. cit. GALLO, F. (2004) 21 ss., più di recente anche ONIDA, P.P. Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati, in *Diritto@storia* 7 (2008) 8: «nell'età arcaica si deve ritenere che l'inclusione dei quadrupedi da lavoro nel catalogo delle *res mancipi* fosse effettuata sulla base della valutazione concreta delle qualità possedute dall'animale. In particolare, l'addestramento al lavoro non doveva essere dato per scontato, ma verificato individualmente per ogni singolo capo ...». Con la nascita di grandi aziende di tipo 'capitalistico', ove l'allevamento di un gran numero di capi era finalizzato all'abbattimento a scopo alimentare, senza che fosse più possibile un rapporto di quotidiano e diretto contatto nel lavoro tra uomo e animale, «la capacità di alcune specie ad essere sottoposte all'addestramento era del tutto o quasi irrilevante, in modo che la scuola proculiana, introducendo un primo temperamento alla regola generale, cerca di esprimere le trasformazioni di valore non solo economico ma anche sociale a cui erano ormai andati incontro gli *animalia quae collo dorsove domantur*... A seguito della trasformazione della economia e dell'inesorabile decadenza delle *res mancipi*, i Sabiniani disconoscono il valore della domatura, in base al quale l'animale era stato incluso tra le *res mancipi*, livellando gli animali da tiro e da soma in un'unica condizione indipendentemente dalle capacità concrete possedute da un singolo esemplare. L'animale da essere in grado di assicurare all'uomo una utilità, che presupponeva anziché l'inerzia di un oggetto, la vitalità e la collaborazione con il dominus, non più considerato per qualità ed attitudini possedute da vivo, diviene ormai, in una ottica

Gli animali, pur non avendo alcuna soggettività giuridica, neppure limitata come gli schiavi⁴¹, anch’essi cose, erano tuttavia riconosciuti come esseri capaci di agire istintivamente. Ciò che comportava implicazioni giuridiche specifiche, specialmente in materia di responsabilità e custodia⁴². Senza domatura ed indocili gli animali non sarebbero stati in grado di soggiacere al potere del *dominus*.

La domatura come sottomissione, dunque controllo, ed il momento, a questo parallelo, della inclusione nella famiglia, nella *domus*, assumono un ruolo centrale nella definizione “plurale” – economico e personale – del potere di comando del *dominus* e *pater familias*.

Da un lato, infatti, gli animali resi docili, in quanto economicamente produttivi, sono utilizzati per fini economici: rientrano nella sfera di appartenenza del *dominus*, sono oggetto di *dominium ex iure Quiritium*, e perciò rimessi al suo potere di negoziazione mediante il rito della *mancipatio*.

Dall’altro, essi, in quanto addomesticati, dunque resi controllabili ed in grado di ricevere ed eseguire ordini, sono “domestici”, inclusi nella famiglia, in un rapporto di condivisione con le altre entità personali che la compongono. Indicativo di questo profilo del rapporto tra il *dominus* e l’animale addomesticato appare essere l’etimologia del latino *doma*.

Benveniste osserva che dalla radice verbale **dem– costruire* sono legate parecchie formazioni nominali. Essa ha prodotto anzitutto il nome della “casa”, latino *domus*, che ha un valore esclusivamente sociale. Non indica la costruzione, l’edificio, che i Latini esprimono con il termine *aedes*, ma l’unità sociale che sancisce l’appartenenza ad un gruppo, incarnata dal *dominus*. La radice **dem*, oltre al nome casa, ha prodotto anche «un verbo derivato da questo nome, col significato di “domare”, verbo rappresentato dal lat. *domare*, dal gr. *damáō* ecc. Il passaggio del senso sarebbe “affezionare” (un animale) alla casa, addomesticarlo»⁴³.

meramente economica, un essere la cui utilità presuppone la morte». Sul tema v. anche op. cit. ID. (2012) 207 ss. Tende a ridimensionare la rilevanza della disputa ai fini della ricostruzione della concezione più antica dell’istituto delle *res mancipi* GUARINO, A. *Collo dorso domantur* in Pagine di diritto romano VI (Napoli 1995) 530, per il quale la controversia non sarebbe derivata da un diverso orientamento pratico tra le due scuole: «si trattò probabilmente di una pura e semplice divergenza interpretativa, localizzabile proprio e solo nel sec. I d.C. nei confronti di un principio tradizionale ambiguum espresso».

⁴¹ Sul tema, nella vasta bibliografia, v. STOLFI, E. La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane, in TSDP 2 (2009) 10 ss.

⁴² Sulla responsabilità derivante dal comportamento animale in relazione alla natura stessa dell’animale ed al suo ruolo all’interno del nucleo familiare si rinvia in particolare a ONIDA, P. Il problema della qualificazione dogmatica dell’animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano, in GRANITO, E., MANZIONE, F. (a cura di). Per una storia non antropocentrica. L’uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi. Archivio di Stato di Salerno (Roma 2020), 159 ss.

⁴³ Op. cit. BENVENISTE, E. (2001) 229. Cfr. anche op. cit. ERNOUT, A., MEILLET, A. (1959) 182. Sul significato di *domare*, “addomesticare”, v. op. cit. GALLO, F. (2004) 22 nt. 49.

Domatura e inclusione nella *domus* sono dunque momenti paralleli e qualificanti il rapporto tra il *dominus* e l'animale.

La *doma* genera una relazione di convivenza nella *domus* tra l'animale ed il complesso delle altre entità, anche personali, afferenti alla sfera di potere del *dominus*, in una quotidiana comunanza tra l'animale che lavora ed il *pater* che lo custodisce e ne gestisce la forza lavoro, esercitando poteri di comando e di controllo. In questo senso gli animali addomesticati sono anzitutto “domestici” proprio perché vivono nella *domus* e della *domus* sono parte integrante, condividendone le funzionalità⁴⁴.

Questo «rapporto paritario e di cooperazione tra uomini e animali»⁴⁵ che vivono entro la comunità domestica rappresenta un motivo importante, efficacemente messo in risalto dalla dottrina che, occupandosi della condizione giuridica degli animali, ne ha valorizzato la natura animata e la condizione di affinità con gli altri esseri animati, ben radicata nella cultura giuridica romana.

All'assimilazione tra schiavi ed animali, consolidata nel pensiero antico, non solo romano e non solo giuridico, si aggiunge l'idea di un diritto comune agli uomini ed agli animali. Viva nella letteratura che conserva memoria della concezione da parte degli ‘*antiqui*’ del bue da lavoro come *socius* dell'uomo, servitore di Cerere, e del connesso divieto di uccisione del bue aratore⁴⁶, essa è riflessa nella definizione ulpianea di *ius naturale* come diritto *quod natura omnia animalia docuit* (D. 1.1.1.3, Ulp. 1 *inst.*)⁴⁷.

⁴⁴ Significativa della considerazione degli *animalia quae collo dorso domantur* come parte integrante della famiglia è l'espressione *familia pecuniaque* che «comunque la si voglia intendere richiama un quadro in cui gli animali sono partecipi a pieno titolo della comunità familiare» (op. cit. ONIDA, P. P. (2012) 167 e nt. 34 per i relativi riferimenti bibliografici).

⁴⁵ ONIDA P.P., SINI F. Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente (Torino 2003), 145. Sulla personificazione dell'animale socio dell'uomo e suo diretto collaboratore nel lavoro, argomentando da Varr. *de re rust.* 2.5.3, Colum. *de re rust.* 6 *praef.*; Plin. *nat. hist.* 8.45, v. op. cit. FRANCIOSI, G. (1959) 383, nonché op. cit. ONIDA, P. P. (2012) 112 ss. e 220 ss.

⁴⁶ Varr. *de re rust* 2.5.4; Colum. *de re rust.* 4 *praef.* 7. Sul punto v. op. cit. ONIDA, P. P. (2012) 75, che richiama le testimonianze di Varr. *de re rust.* 2.5.3-4: *hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset*; Colum. *de re rust.* 6 *praef.*: *nec dubium quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim et in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur; quod olim Graeci tauros italos vocabant, et in ea urbe, cuius moenibus condendis mas et femina boves aratro terminum signaverunt, vel, ut antiquiora repetam, quod idem Atticis Athenis Cereris et Triptolemi fertur minister, quod inter fulgentissima sidera particeps caeli sit, quod denique laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura, cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse quam civem*; Plin. *nat. hist.* 8.45 (70): *socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal, tanta apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a P<opulo> R<omano> die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto*.

⁴⁷ Op. cit. ONIDA, P. P. (2012) 86 ss.; ID. Prospettive romanistiche del diritto naturale (Napoli 2012) 83 ss. Sul *ius naturale*, nella immensa bibliografia, v. ARNÒ, C. *Jus Naturale*, in Atti e memorie della Reale Accademia delle Scienze di Modena IV, I (1926) 117 ss. MASCHI, C.A. La concezione naturalistica

La cultura giuridica romana, influenzata dalla filosofia greca, riconosce dunque il valore etico-giuridico della vita non umana: agli animali come esseri animati, dotati di vita propria, si applica lo stesso *ius* che la natura insegna a tutti, uomini e animali non-umani, nel presupposto di un'affinità fra tutti gli esseri animati che determina un'unica condizione giuridica di tutti gli esseri viventi⁴⁸.

La valorizzazione della natura animata dell'animale che lo rende equipollente all'uomo e dall'uomo idoneo ad essere comandato e controllato è molto importante per definire la complessità del rapporto che lo lega al *dominus*, che non può esaurirsi in una logica esclusivamente proprietaria o esclusivamente potestativa.

Il *pater* è *dominus*, padrone dell'animale addomesticato che gli appartiene e di cui gestisce il valore economico di forza lavoro, strumento di produzione e produttivo di ricchezza: in quanto cosa preziosa in relazione alle necessità produttive dell'agricoltura, vera risorsa della risalente struttura cittadina, egli, quale unico soggetto di diritto privato, può trasferirla solo mediante *mancipatio*.

Nondimeno, la natura animata dell'animale, che non è soggetto meramente passivo del rapporto, ma è associato nella comunità domestica al *pater* e da quest'ultimo guidato, determina un valore aggiunto alla “preziosità” economica, e consacra una rilevanza ulteriore rispetto alla logica di tipo proprietario. La capacità di controllare e comandare l'animale diventa infatti metafora della superiorità e della centralità del *pater*, in grado di razionalizzare le forze della natura funzionalizzandole ai bisogni della famiglia⁴⁹.

Poiché la forza sociale della famiglia passa dalla capacità di controllo e di comando del *pater* di quell'indistinto universo fatto di cose umane e non umane che trovano nella

del diritto e degli istituti giuridici romani (Milano 1937); LEVY, E. Natural Law in Roman Thought, in *SDHI* 15 (1949) 1 ss.; BARTOSEK, M. Sulla concezione ‘naturalistica’ e materialistica dei giuristi romani, in *Studi in memoria di E. Albertario II* (Milano 1953) 463 ss.; BURDESE, A. Il concetto di *ius naturale* nel pensiero della giurisprudenza classica, in *RISG* 7 (1954) 407 ss.; ID. s.v. *Ius naturale*, in *NNDI IX* (Torino 1963) 383 ss.; NOCERA, G. *Ius naturale* nell’esperienza giuridica romana (Milano 1962); BRETONE, M. I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura (Bari 1998) 113 ss.

⁴⁸ Cicerone parla di una condizione del diritto uguale per tutti gli esseri animati (*de rep.* 3.11.19: *unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant*) e Seneca, *clem.* 1.18.2, condivide l’idea di un diritto comune agli esseri viventi (*commune ius animantium*, su cui specificamente TUTRONE, F. *Commune Ius Animantium* (*Clem.* 1.18.2): Seneca’s Naturalism and the Problem of Animal Rights, in *PHASIS* 15-16 (2013) 511ss.).

⁴⁹ Valga sul punto la considerazione di op. cit. ONIDA, P.P. (2008): «le regole medico-religiose previste per l’animale da lavoro e il riconoscimento per esso di un riposo sacrale sono attestazioni di un prestigio sociale prima ancora che economico, che esprime un quadro vivo di affinità fra tutti gli esseri animati ... Espressione significativa della importanza sul piano giuridico e sociale degli animali da lavoro era data dall’impiego della *mancipatio* per il trasferimento del *dominium* sugli *animalia quae collo dorso domantur* e dal ricordo del divieto di uccisione del bue da lavoro», ricordato da Varr. *de re rust.*, 2.5.4; Colum. *de re rust.* 4 *praef.* 7.

solidarietà familiare la loro genesi ed il loro limite, il rapporto tra il *pater* e l'animale assume un significato che va oltre quello tradizionalmente economico della mera appartenenza di *res* “più preziose”, diventando un pregnante marcatore sociale nella misura in cui palesa lo *status* sociale privilegiato di prestigio, ricchezza e potere del *pater* all'interno della *familia* e rispetto alla comunità.

La posizione “plurale” e complessa del *pater familias*, nella quale trovano spazio e si esauriscono i rapporti all'interno del consorzio familiare di cui è a capo, coagulando intorno a sé l'interesse pubblico e l'interesse privato⁵⁰, doveva appartenere all'identità ed al sentimento comune dei Romani se l'onomastica del cittadino romano, formata originariamente da un nome, poi da due, e successivamente consolidatasi nei c.d. *tria nomina* (*praenomen*, *nomen* e *cognomen*), non mancò mai dell'indicazione del patronimico. Le sue funzioni non sono solo identificative ed indicative dello *status* di *ingenuitas*, ma sono anche espressione di appartenenza alla più complessa unità familiare e, per essa, al *pater* che è posto al vertice⁵¹.

Trova dunque conferma nell'onomastica come anche nel lessico del potere un modello culturale complesso, che costruisce intorno al potere del *pater familias*, contadino e cittadino, custode della tradizione familiare ed agricola, una fitta rete di relazioni so-

⁵⁰ La stretta compenetrazione tra il profilo privatistico e quello pubblicistico derivante dalla imputazione al *pater* di funzioni privatistiche e pubblicistiche richiama quel “parallelismo” tra diritto pubblico e diritto privato che Bonfante aveva proposto quasi come metodo dell'indagine storica fin dal 1902 nel saggio, pubblicato nella Rivista Italiana di Sociologia, La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato. Prolusione, in Scritti giuridici varii IV Studi generali (Roma 1925) 28 ss. In chiave critica al parallelismo avanzato da Bonfante e ripreso da De Visscher, tra sovranità familiare e sovranità statuale, COLI, U. Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma, in *SDHI* 4 (1938) 76 ss.; GALLO, F. Osservazioni sulla signoria del *paterfamilias* in epoca arcaica, in Studi in onore di Pietro de Francisci II (Milano 1956) 217 ss., che propone di considerare la signoria del *paterfamilias* come «un potere analogo o parallelo (non identico o consostanziale) a quello magistratuale (o regio), come un potere cioè a carattere unitario e personale, nei cui confronti le relazioni concrete con gli elementi ad esso sottoposti non davano luogo a figure distinte di diritti, bensì consistevano in semplici atteggiamenti od esplicazioni del potere medesimo» (p. 235). Ne consegue che la sostanziale identità tra signoria del *paterfamilias* e potere statuale è esclusa «dalla diversa natura delle funzioni (rispettivamente sociali e politiche) che ne costituivano il contenuto ... Essi presentavano una stessa fisionomia esterna (entrambi erano cioè configurati quali poteri unitari e personali) ed un contenuto intrinseco diverso (una diversità cioè nelle funzioni – come abbiamo detto rispettivamente sociali e politiche – nelle quali tali poteri si esplicavano in concreto» (p. 234 nt. 4).

⁵¹ In origine associato all'unico nome del cittadino romano, il patronimico, formato dal *praenomen* al genitivo, abbreviato, del padre, seguito da *filius*, abbreviato in F o FIL, venne poi, nel sistema dei *tria nomina*, collocato dopo il *nomen* e prima del *cognomen*. Sull'onomastica romana e sulla sua evoluzione attraverso i documenti epigrafici v. CALABI LIMENTANI, I. *Epigrafia latina*⁴ (Milano 1991) 135 ss. Sulle funzioni del nome e sulla tradizione romana antica dei *tria nomina* v. anche CASCIONE, C. *Nomen omen*, in TUCCILLO, F., AUCIELLO, M. (a cura di). Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniatura (Napoli 2020) 87 ss.

ciali e giuridiche. Il rapporto tra il *pater* e gli animali domestici, soci di quella microstruttura di potere che è appunto la famiglia capeggiata da *pater*, riflette la concezione morale e sociale della famiglia-*domus* come gruppo organizzato che riconosce al *pater/dominus* uno *status* sociale privilegiato.

La definizione di questo rapporto assume allora una notevole importanza perché se, da un lato, arricchisce di nuovi spunti il tema sempre vivo del ruolo sociale e della posizione giuridica di potere del *pater* all'interno della famiglia, dall'altro valorizza le ragioni sociali ed economiche che definiscono lo statuto dell'animale oltre la sua base naturalistica.

Parte integrante di quella forma di organizzazione che accomuna tutti i viventi, uomini ed animali, e rappresenta la cellula minima in ogni tempo ed in ogni spazio⁵², la dignità dell'animale socio dell'uomo-capo famiglia genera una posizione giuridica speciale, che stempera il tradizionale dualismo cose-persone⁵³, e soprattutto, ridimensiona la prospettiva antropocentrica che tradizionalmente connota i sistemi giuridici.

L'eredità ulpiana di una comunità fatta non di soli uomini e fondata su un diritto naturale come diritto comune degli esseri viventi, mentre mette in discussione la superiorità ed esclusività dell'uomo, assume un rinnovato valore nel momento in cui allarga le maglie del diritto a tutti gli esseri animati non umani ma capaci di servire il bene umano e gli interessi umani⁵⁴.

L'umanità del diritto, la sua caratteristica fondamentale di essere prerogativa dell'uomo, fatto umano, secondo l'insegnamento di Ermogeniano⁵⁵, si incrocia e corre parallela alla sua socialità: il diritto nasce dalla società, risponde ai suoi bisogni.

⁵² Efficace l'immagine che Cicerone offre della famiglia nel *de officiis*, l'opera che è stata definita come il manuale della classe dirigente romana" (MAZZARINO, S. L'Impero romano, I [Roma-Bari 1984] 27). La famiglia si presenta come «la cellula minima» di ogni organizzazione (BRETONE, M. Storia del diritto romano¹² (Roma-Bari 2008), 38), «esistita sempre ed in ogni tempo, presso tutti i viventi, uomini ed animali» (TAFARO, S. *Ius hominum causa constitutum*. Un diritto a misura d'uomo (Napoli 2009) 76). La classificazione ciceroniana della famiglia all'interno dei gradi della società umana si colloca nella medesima prospettiva del *ius naturale* che sarà enucleata da Ulpiano: «la vera e propria chiave di lettura della classificazione ciceroniana dei vari gradi della società umana risiede nella individuazione del carattere naturale delle diverse forme di società comuni agli uomini e agli altri esseri animati» (op. cit. ONIDA, P. P. [2012] 82).

⁵³ Gai. 1.8 (I. 1.2.12): *omne autem ius, quo utimur; vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*.

⁵⁴ Per questi profili v. op. cit. ONIDA, P. P. (2012) 7 ss., che, in ordine allo studio della condizione dell'animale non umano, pone una fondamentale avvertenza metodologica: «superando una impostazione fondata sull'uso delle moderne categorie di soggetto e oggetto di diritto, deve considerare la rilevanza del comportamento animale» (p. 15). V. anche op. cit. ID. (2012a), 66 ss., soprattutto in ordine al superamento della prospettiva antropocentrica fondata sull'idea della supremazia dell'uomo nell'universo.

⁵⁵ D. 1.5.2 (Hermog. 1 *iuris epit.*): *cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos*

Ulpiano ed Ermogeniano sono i giuristi della sintesi. Concludono l'età della giurisprudenza classica consacrando l'eredità del pensiero giuridico romano: la complessità sociale orienta il diritto che serve agli interessi umani, ma non è esclusivo dei soli uomini.

La concezione “proprietaria” e “potestativa” degli animali domestici nell’ambito dell’azienda familiare diventa in tal modo una prospettiva privilegiata per guardare al rapporto tra ordine giuridico ed ordine sociale. La dimensione complessa dell’animale come cosa, oggetto di appartenenza, ma anche essere senziente, portatore di una individualità parallela a quella del *pater*, che pure lo comanda ma di cui è “socius”, ed al quale apporta benefici materiali e prestigio sociale, attenua la dimensione rigorosamente antropocentrica del fenomeno giuridico in favore di un modello di soggettività alternativo, plurale e funzionale, per effetto del quale l’essenza dell’animale supera la mera oggettività, per assumere una valenza soggettiva, sicuramente affievolita rispetto a quella canonica propria del soggetto, *pater* e *dominus*, ma non per questo meno significativa.

E questo approccio elastico ad un modello di “soggettività naturale”, che è comune, pur con diversa intensità, ad uomini ed animali, cui gli ultimi giuristi romani sembrano dare un riscontro teorico, appare fornire spunti di riflessione importanti in ordine alla configurazione dei modelli, emergenti nel diritto interno, ma anche internazionale ed europeo, relativi al riconoscimento di situazioni giuridiche protette direttamente in capo agli animali: quella nuova frontiera del diritto definita come *Animal Law*⁵⁶.

4. BIBLIOGRAFIA

AGNATI, U. Il censore e il centurione. Considerazioni sugli assetti fondiari collettivi, in Studi Urbinati, A. – Scienze giuridiche, politiche ed economiche 71 (2020) 393-416

applicantes titulus ut res patitur, dicemus. Sul passo si rinvia a op. cit. TAFARO, S. (2009); Centralità dell’uomo (Persona), in AA. VV., Studi per Giovanni Nicosia vol. VIII (Milano 2007) 97 ss. Sul carattere umano del diritto v. FALZEA, A. Introduzione alle scienze giuridiche, I. Il concetto del diritto³ (Milano 1988) 5 ss.

⁵⁶ Sul tema della soggettività dell’animale e dei diritti degli animali, nella sterminata bibliografia, per una prospettiva storica v. ONIDA, P.P. Animali (diritti degli), in SGRECCIA, E., TARANTINO A. Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica, I (Napoli 2009) 526. Sulla considerazione degli animali quali “soggetti” con specifici diritti, e sul ruolo centrale giocato dall’art. 13 TFUE che impone agli Stati membri di riconoscere il benessere degli animali qualificati come “esseri senzienti”, nonché per gli esiti di questo nella dimensione europea e nazionale v., per un primo e sintetico approccio, AL-BISSIONI, F. Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino, in Rivista di diritto alimentare XV, 3 (2021) 9 ss. Di soggettività giuridica degli animali “in senso debole”, che non sconvolge le categorie giuridiche tradizionali, parla SPOTO, G. Benessere e tutela dell’animale: da “oggetto di protezione” a “soggetto” di diritti? in BATTELLI, E. LOTTINI, M., SPOTO, G. INCUTTI, E. Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali (Roma 2022) 56 ss.

- ALBANESE, B. Le persone nel diritto privato romano (Palermo 1979)
- ALBISSINI, F. Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino, in *Rivista di diritto alimentare* XV, 3 (2021) 9–25
- ARANGIO-RUIZ, V. Istituzioni di diritto romano¹⁴ rist. (Napoli 2002)
- ARNÒ, C. *Jus Naturale*, in *Atti e memorie della Reale Accademia delle Scienze di Modena* IV, I (1926) 117–130
- BARTOSEK, M. Sulla concezione ‘naturalistica’ e materialistica dei giuristi romani, in *Studi in memoria di E. Albertario* II (Milano 1953) 463–514
- BENVENISTE, E. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee I Economia, parentela, società (1969), ed. italiana a cura di LIBORIO, M. (Torino 2001)
- BONABELLO, G. La fabbricazione dello schiavo nell’antica Roma. Un’antropo-poiesi a rovescio, in REMOTTI, F. (a cura di). *Forme di umanità* (Milano 2002) 52–71
- BONFANTE, P. *Res Mancipi e res nec mancipi* (Roma 1889)
- BONFANTE, P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato. Prolusione letta nella R. Università di Torino il 13 Novembre 1901, in *Scritti giuridici varii* IV *Studi generali* (Roma 1925) 28–43 (= *Rivista Italiana di Sociologia* VI 1 (Roma 1902); ora ristampata in PERLINGERI, P. Le prolusioni dei civilisti, vol. 2: 1900–1935 (Napoli-Roma 2012) 1069–1090)
- BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (*Res Mancipi e res nec mancipi*), in *Scritti giuridici varii*, II, Proprietà e Servitù (Torino 1918, 1926)
- BONFANTE, P. Corso di diritto romano, II. La proprietà, I (Roma 1926), rist. a cura di BONFANTE, G., CRIFÒ, G. (Milano 1966)
- BRETONE, M. I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura (Bari 1998)
- BRETONE, M. Storia del diritto romano¹² (Roma-Bari 2008)
- BURDESE, A. Il concetto di *ius naturale* nel pensiero della giurisprudenza classica, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 7 (1954) 407–421
- BURDESE, A. s.v. *Ius naturale*, in *NNDI* IX (Torino 1963) 383–385
- CALABI LIMENTANI, I. Epigrafia latina⁴ (Milano 1991)
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà e la formazione dei *iura praediorum* nell’età repubblicana I (Milano 1969)
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. Ancora sui poteri del *paterfamilias*, in *Bullettino Istituto di Diritto romano* 73 (1970) 357–425
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La denominazione degli schiavi e dei padroni nel latino del terzo e del secondo a.C., in *Actes du colloque sur l’esclavage*, Nieborow 2–6, XII, 1975 (Warszawa 1979) 171–196 (ora in *Scritti scelti* II (Napoli 2020) 741–766)
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. Il campo semantico della schiavitù nella cultura latina del terzo e del secondo secolo a.C., in *Studi Storici* 19.4 (1978) 717–733
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L., s.v. Patria potestà (diritto romano) in *Enc. Dir.* 32 (Milano 1982) 242–249

- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La costruzione del diritto privato romano (Bologna 2016).
- CASCIONE, C. *Nomen omen*, in TUCCILLO, F., AUCIELLO, M. (a cura di). Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature (Napoli 2020) 87-100
- COLI, U. Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 4 (1938) 68-98
- COLI, U. *Regnum*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 17 (1951) 1-168
- CORBINO, A. Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù I (Milano 1981)
- CORBINO, A. Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica, in Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea (Napoli 1987) 43-63
- CORBINO, A. s.v. Servitù (diritto romano), in Enc. Dir. 42 (Milano 1990) 243-262
- DE FRANCISCI, P. Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione I (Milano 1948) 192-232
- DE FRANCISCI, P. *Primordia civitatis* ried. (Roma 2025)
- DE VISSCHER, F. *Mancipium et res mancipi*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 2 (1936) 2, 263-324
- DE SIMONE, M. Studi sulla *patria potestas*. Il *filius familias* ‘*designatus rei publicae civis*’ (Torino 2017)
- DEVOTO, G. Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico (Firenze 1968)
- ERNOUT, A. MEILLET, A. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots*⁴ (Parigi 1959)
- FALCON, M. *Paricidas esto*. Alle origini della persecuzione dell'omicidio, in GAROFALO, L. (a cura di). Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica (Napoli 2013) 191-274
- FALZEA, A. Introduzione alle scienze giuridiche, I. Il concetto del diritto³ (Milano 1988)
- FAYER, C. La *familia* romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte Prima (Roma 1994)
- FRANCIOSI, G. *Res mancipi e res nec mancipi*, in Labeo 5 (1959) 3 370-390
- FRANCIOSI, G., Il processo di libertà in diritto romano (Napoli 1961)
- FRANCIOSI, G. Studi tulle Servitù prediali (Napoli 1967)
- FRANCIOSI, G., s.v. Schiavitù (diritto romano), in Enc. Dir. 41 (Milano 1989) 620-633
- FRANCIOSI, G. Famiglia e persone in Roma antica (Torino 1992)
- GALLO, F. Osservazioni sulla signoria del *paterfamilias* in epoca arcaica, in Studi in onore di Pietro de Francisci II (Milano 1956) 195-236
- GALLO, F., Studi sulla distinzione fra *res mancipi* e *res nec mancipi*, Estr. da Rivista di diritto romano, 4, 2004 (prima edizione Torino 1958)
- GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie* dalle XII tavole ad Ulpiano (Napoli 1995)
- GIANGRIECO PESSI, M.V. L'*interpretatio prudentium* nell'evoluzione dell'*actio de pauperie: res mancipi e res nec mancipi*, in Nozione formazione e interpretazione del diritto. Da-

- ll’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo I (Napoli 1997) 285-300
- GIOFFREDI, C. Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane (Roma 1955)
- GUARINO, A. *Collo dorso domantur* in Pagine di diritto romano VI (Napoli 1995) 528-530 (= Labeo 14 (1968) 227-228)
- GUARINO, A. Elefanti che imbarazzano, in Pagine di diritto romano II (Napoli 1993) 313-329.
- GUARINO, A. Diritto privato romano¹² (Napoli 2001)
- LEVY, E. Natural Law in Roman Thought, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 15 (1949) 1-23.
- LOBRANO, G. Il potere dei tribuni della plebe (Milano 1983)
- LONGO, A. *La mancipatio* (Firenze 1887)
- LONGO, C. Corso di diritto romano. Le cose, la proprietà e i suoi modi di acquisto (Milano 1938)
- MARCONE, A. Popolazione, popolamento, sistemi culturali, spazi coltivati, aree boschive ed incolte in FORNI, G. e MARCONE, A. (a cura di). *Storia dell’agricoltura italiana*, I. L’età antica, 2. Italia romana (Firenze 2001-2002) 17-62
- MASCHI, C.A. La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani (Milano 1937)
- MAZZARINO, S. De Francisci fra storicismo e sociologia, in *Bullettino Istituto di Diritto romano* 73 (1970) 1-18
- MAZZARINO, S. L’Impero romano, I (Roma-Bari 1984)
- MILAZZO, F. (a cura di). *Poteri Negotia Actiones*. Atti Copanello 1982 (Napoli 1984)
- NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorso domatur*, in *Sillogi. Scritti 1956-1966* (Catania 1998) 207-291 (= IURA 18 [1967] 1, 45-107)
- NICOSIA, G. Il testo di Gai 2.15 e la sua integrazione, in *Sillogi. Scritti 1956-1966* (Catania 1998) 295-327 (= Labeo 14 [1968] 2, 167-186)
- NOCERA, G. *Ius naturale* nell’esperienza giuridica romana (Milano 1962)
- ONIDA, P.P. Dall’animale vivo all’animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati, in *Diritto@Storia* 7 (2008) 1-30
- ONIDA, P.P. s.v. Animali (diritti degli), in SGRECCIA, E., TARANTINO A. *Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica*, I (Napoli 2009) 499-536.
- ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano² (Torino 2012)
- ONIDA, P.P. *Prospettive romanistiche del diritto naturale* (Napoli 2012) [ONIDA, P.P. 2012a]
- ONIDA, P. Il problema della qualificazione dogmatica dell’animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano, in GRANITO, E., MANZIONE, F. (a cura di). *Per una storia non antropocentrica. L’uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi. Archivio di Stato di Salerno (Roma 2020)*, 159-189

- ONIDA P.P., SINI F. *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente* (Torino 2003)
- ORESTANO, R. *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967)
- PASQUINUCCI, M. *L'allevamento*, in FORNI, G., MARCONE, A. (a cura di). *Storia dell'agricoltura italiana, I. L'età antica 2. Italia romana* (Firenze 2001-2002) 157-224
- POLOJAC, M. *Actio de pauperie – domestic and wild animals?* in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Atti della 51^a Sessione della SIHDA Crotone-Messina 16-20 settembre 1997*, a cura di PIRO, I. (Soveria Mannelli 1999) 463-474
- POLOJAC, M. *L'actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano*, in *Ius antiquum* 8 (2001) 181-187
- POLOJAC, M. *Actio de Pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law* (Belgrade 2003)
- PUGLIESE, G. *Res corporales, res incoporales* e il problema del diritto soggettivo, in *Scritti giuridici scelti III Diritto romano* (Napoli 1985) 225-274
- ROBLEDA, O. *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma* (Roma 1976)
- SEGRÈ, G. *Le cose, la proprietà, gli altri diritti reali e il possesso* (Torino 1928-1930)
- SERRAO F., *Diritto privato economia e società nella storia di Roma, I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica* (Napoli 2006)
- SPOTO, G. *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?* in BATTIPELLI, E. LOTTINI, M., SPOTO, G. INCUTTI, E. *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali* (Roma 2022) 56-80
- STOLFI, E. *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane*, in *TSDP* 2 (2009) 1-59
- STOLFI, E. *Introduzione. Pietro De Francisci e i «problemi di origine»*, in DE FRANCISCI, P. *Primordia civitatis*, Riedizione (Roma 2025) XIII-XLV
- TAFARO, S. *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo* (Napoli 2009)
- TAFARO, S. *Centralità dell'uomo (Persona)*, in AA. VV., *Studi per Giovanni Nicosia* vol. VIII (Milano 2007) 97-154
- TALAMANCA, M. *Considerazioni conclusive*, in CORTESE, E. (a cura di). *La proprietà e le proprietà. Atti Pontigliano* (Milano 1988) 184-202
- TUTRONE, F. *Commune Ius Animantium* (Clem. 1.18.2): Seneca's Naturalism and the Problem of Animal Rights, in *PHASIS* 15-16 (2013) 511-550
- VEGETTI, M. *Figure dell'animale in Aristotele*, in CASTIGNONE, S. LANATA, G. (a cura di). *Filosofi e animali nel mondo antico* (Pisa 1994) 123-138
- VIARENKO, G. *Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti*, in FARGNOLI, I. (a cura di). *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti* (Milano 2024) 743-766
- VOCI, P. *Modi di acquisto della proprietà. Corso di diritto romano* (Milano 1952)

